

Art. 16. - Il Governo albanese faciliterà, in pieno accordo col Governo italiano, con ogni mezzo a sua disposizione e in particolare con l'accoglimento di domande di concessione, la realizzazione di quelle iniziative che siano capaci di valorizzare, anche attraverso la creazione di comunicazioni e di servizi, le possibilità economiche albanesi.

Art. 17. - Il Regno d'Italia si obbliga a corrispondere al Regno d'Albania, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo previsto all'Art. 9, la somma annua di 15 milioni di franchi albanesi, come corrispettivo della diminuzione determinata dall'applicazione di detto accordo nei proventi del bilancio statale albanese, nonché a soddisfacimento di ogni altro impegno dell'Italia in essere alla data della firma della presente Convenzione e come contributo per l'assestamento del bilancio stesso. Il versamento della somma suindicata sarà effettuato con le modalità che saranno stabilite d'intesa tra i ministri delle Finanze dei due Stati. Qualora gli introiti netti delle dogane albanesi superino la somma annua di 9 milioni di franchi albanesi, la differenza in più sarà portata in aumento della suindicata somma di 15 milioni di franchi albanesi.



Nel campo dell'INDUSTRIA i giornali hanno riferito che gli industriali dello zucchero hanno esposto al Duce i risultati soddisfacenti ottenuti nelle prove di coltivazione della barbabietola in Albania, negli anni passati, prospettando l'opportunità di far sorgere uno stabilimento capace di produrre tutto lo zucchero necessario al consumo di quel Paese. Il Duce ha approvato, impartendo le direttive per l'immediata costruzione dello *zuccherificio*.

Sorgeranno altresì nei principali centri *forni elettrici* e *panifici* moderni, per iniziativa della Confederazione Fascista del Commercio; la quale ha pure messo allo studio la costituzione di varie COMPAGNIE MERCANTILI, e precisamente:

- 1) una Compagnia per l'impianto e la gestione